

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Art. 8

(Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale)

1. È costituito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzione consultiva, per l'applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato, in particolare, per la redazione delle componenti del programma regionale di cui all'articolo 4, comma 2, per la redazione della relazione sull'attività svolta di cui all'articolo 6, comma 4, nonché per la valutazione delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).

2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:

a) il Presidente della Regione o un suo delegato;

b) il Direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;

c) un rappresentante designato di concerto tra le tre università regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;

d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c);

e) un rappresentante dei Comuni;

f) un rappresentante delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato che operano nel settore della solidarietà internazionale, di cui all' articolo 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), designati dal Comitato di cui all' articolo 6 della medesima legge regionale 23/2012 .

3.

(ABROGATO)

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura; a conclusione della legislatura, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Comitato. Il Comitato è regolarmente costituito anche se le istituzioni e gli enti esterni alla Regione non hanno ancora designato i loro rappresentanti.

5. Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

6. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

7. La Segreteria del Comitato è assicurata dalla struttura competente in materia di cooperazione internazionale.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 21/2001

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 3, L. R. 1/2004

3 Parole sostituite al comma 7 da art. 7, comma 3, L. R. 1/2004

4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 19/2004

5 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 19/2004

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019

7 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019

8 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019

9 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 18/2019